CAMERA DEI DEPUTATI N. 3126-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 20 ottobre 1993

(Relatore: **D'ONOFRIO)**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi

Presentato il 18 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363, reitera un precedente decreto-legge, a sua volta risalente al decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381.

Si tratta di una lunga serie di decreti-legge aventi ad oggetto una disciplina della proroga degli organi amministrativi, sollecitata dalla sentenza n. 208 del 1992 della Corte costituzionale, che censurava la prassi del mancato rinnovo degli organi amministrativi, con conseguente lesione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

La disciplina originariamente adottata dal Governo è stata successivamente modificata in adesione agli orientamenti emersi in I Commissione in sede di esame dei disegni di legge di conversione. Queste modifiche hanno posto in evidenza la distinzione tra organi amministrativi compiutamente inseriti nella struttura buro-

cratica dello Stato, delle regioni e degli enti locali, organi amministrativi a derivazione democratica elettiva diretta o indiretta, organi amministrativi collegiali rappresentativi di categorie sociali e produttive.

L'esame approfondito in Commissione ha condotto ad escludere tutti gli organi amministrativi democratici dalla nuova disciplina, stante la loro legittimazione elettorale politica ed amministrativa; l'esame medesimo ha posto in evidenza le differenze di fondo tra gli organi amministrativi burocratici e gli organi amministrativi rappresentativi (consorzi ed assimilati), per i primi potendo trovare applicazione piena e puntuale la nuova disciplina, per i secondi risultando del tutto diverse le forme della composizione degli organi e, quindi, della loro rinnovazione.

La Commissione ritiene che le ragioni contingenti che hanno giustificato l'adozione dei decreti-legge via via succedutisi non siano più operanti oggi. L'obiettivo del rinnovo degli organi amministrativi è stato infatti compiutamente conseguito, come risulta dal fatto che siffatti organi sono stati rinnovati, aderendo alle ragioni costituzionali ostative della *prorogatio* immotivata.

La Commissione ritiene pertanto di proporre all'Assemblea di non approvare il disegno di legge di conversione in esame, rimettendo peraltro al Governo la decisione sulla sussistenza di ragioni ulteriori e stabili per procedere ad una disciplina organica della *prorogatio*. In tal caso il Governo potrebbe esercitare l'iniziativa legislativa mediante la presentazione di apposito disegno di legge che la Commissione esaminerebbe con la necessaria sollecitudine.

D'ONOFRIO, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi.	La Commissione propone la non conversione.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 381, 19 novembre 1992, n. 439, 18 gennaio 1993, n. 7, 19 marzo 1993, n. 69, 20 maggio 1993, n. 150, e 19 luglio 1993, n. 239.	

Decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 220 del 18 settembre 1993.*

Disciplina della proroga degli organi amministrativi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con princìpi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; princìpi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Ambito di applicazione).

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, nonché degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

ARTICOLO 2.

(Scadenza e ricostituzione degli organi).

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

ARTICOLO 3.

(Proroga degli organi - Regime degli atti).

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

ARTICOLO 4.

(Ricostituzione degli organi).

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

ARTICOLO 5.

(Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli).

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo. Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

ARTICOLO 6.

(Decadenza degli organi non ricostituiti. Regime degli atti – Responsabilità).

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

ARTICOLO 7.

(Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi).

1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

ARTICOLO 8.

(Norme finali e transitorie).

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.

3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

ARTICOLO 9.

(Adeguamento della normativa regionale).

1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai princìpi generali ivi contenuti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai princìpi fondamentali ivi stabiliti.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.